

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 20/10/2025

FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'ABF precisando di aver sottoscritto con l'intermediario chiamato nel presente procedimento, nell'anno 2019, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio. La parte specifica che nel contratto era stato concordato, tra l'altro, che il capitale affidato dovesse essere rimborsato mediante il pagamento di centoventi rate mensili e che il mutuatario dovesse pagare in via anticipata, oltre agli interessi, alcune spese connesse con le linee di credito. Tale finanziamento, esercitando la relativa opzione, è stato poi estinto prima del termine, nell'anno 2023, al momento del pagamento della quarantanovesima rata, senza che tuttavia siano stati correttamente rimborsati gli oneri connessi al finanziamento, per spese di istruttoria e commissione di intermediazione creditizia, limitatamente al rateo delle stesse riferibile alle mensilità a scadere al momento del rimborso, di cui la parte chiede la restituzione. Il ricorrente domanda altresì il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione del finanziamento, la restituzione della commissione di estinzione anticipata addebitata e pagata, sull'assunto che questa non dovuta, poiché l'intermediario non ha specificato le spese che la giustificano ed, infine, il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da liquidare a proprio favore, oltre alle spese per l'assistenza difensiva nel presente procedimento.

L'intermediario, costituendosi nel procedimento, ha contestato integralmente le richieste del ricorrente. Quanto alla domanda per la restituzione degli oneri connessi al finanziamento, la parte ha affermato, in dettaglio, che le spese di istruttoria, come deducibile dal contratto, si riferiscono ad attività di pre-analisi

svolta dalla banca e finalizzate essenzialmente all'accertamento dei requisiti minimi previsti per l'erogazione del credito. Ha inoltre precisato che le commissioni di intermediazione rappresentano costi non incassati dall'intermediario finanziario, bensì riconosciuti ad un soggetto terzo, qual è l'agente mediatore creditizio, per attività prodromiche al perfezionamento del contratto, da intendersi come di carattere *up front* e, per ciò stesso, da non rifondere in caso di rimborso anticipato del finanziamento. Quanto alla domanda per la restituzione dell'addebito a titolo di penale per estinzione anticipata, la parte ha osservato che il ricorrente non ha specificato i motivi alla base della restituzione, senza contestare quindi l'erronea quantificazione. Con un'ulteriore argomentazione, ha rilevato che il contratto recepisce l'articolo 125-sexies del TUB, il quale riconosce al finanziatore un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi collegati al rimborso anticipato, non superiore ai limiti dettati dalla stessa norma, che nel caso di specie non sono stati superati. La parte ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la presenza di addebiti dopo la conclusione del contratto e, di conseguenza, la relativa richiesta di restituzione deve essere rigettata. Infine, l'intermediario si è opposto alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica, in considerazione della non particolare complessità della materia e del carattere seriale delle controversie sul tema.

DIRITTO

La richiesta del ricorrente per la restituzione delle somme per oneri connessi al credito riferibili alle rate a scadere è fondata. Ancorché il contratto tra le parti rechi una data dell'anno 2019, va rilevato che ad esso non è applicabile la disciplina di cui all'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore a decorrere dal 25 luglio 2021. Tale disciplina, infatti, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, soltanto per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*.

Contrariamente, per i finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge, la stessa norma disponeva che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Tale norma è stata, tuttavia, oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 263/2022. In dettaglio, la Corte ha rilevato preliminarmente che: *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

Tale presupposto ha, quindi, condotto ad affermare che: *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF*

e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, motivando la dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alla frase “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

La sopra riportata decisione della Corte Costituzionale, ha indotto i Collegi territoriali ABF a riesumare i principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della data di entrata in vigore del suddetto D.L. 73/2021. In tale provvedimento era stato chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 104/ 2023, il cui articolo 27 ha modificato l’articolo 11 – octies del D.L. 73/2021, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

La misura della restituzione dovuta al ricorrente deve essere determinata tenuto conto delle somme originariamente pagate in forza del contratto, del numero delle rate contrattualmente previste e di quelle effettivamente pagate, nonché di eventuali somme già rimborsate e previa determinazione del corretto criterio di rimborso, a sua volta funzione della natura, immediata o ricorrente, della spesa da rimborsare, per quanto deducibile dal contratto. In dettaglio, la lettura delle clausole contrattuali evidenzia che le spese in parola hanno pacificamente natura *up front* e devono essere rimborsata con il criterio della curva degli interessi per € 297,84, per le spese di istruttoria (detratta l’imposta di bollo, non retrocedibile) e per € 736,17, per le commissioni di intermediazione. La somma complessivamente dovuta, conseguentemente, ascende ad € 1.034,01, oltre interessi da calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo al soddisfo.

La domanda del ricorrente per la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione del finanziamento, totalmente contestata dall’intermediario, non può essere accolta, in quanto priva di evidenze probatorie a supporto, quali ad esempio buste paga rilasciate al lavoratore dopo l’estinzione del finanziamento e dalle quali risultino gli addebiti non dovuti.

Parimenti con accoglibile è la richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata addebitata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 125 sexies, secondo comma, T.U.B. La deduzione articolata nel ricorso secondo cui tale commissione non è dovuta stante l’assenza di precisa indicazione dell’intermediario circa le spese che la giustificano non è condivisibile, alla luce dell’insegnamento fornito dal Collegio di Coordinamento (decisione 5909/20), dove è chiarito che *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* Va altresì rilevato che la vita residua del contratto è superiore a un anno che non sussiste, nel caso in esame, nessuna delle ipotesi di esclusione dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 125 sexies, comma 5 TUB. Occorre inoltre osservare che la misura della penale è stata

determinata applicando un'aliquota non superiore al limite previsto dalla legge, applicata sul debito residuo, correttamente calcolato escludendo gli interessi non maturati su rate in scadenza.

La richiesta di restituzione delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta. Sul punto giova ricordare che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/25) ha sottolineato che le spese legali costituiscono un danno risarcibile per il cliente, a condizione che sia dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista, gravando la parte interessata dell'onere della prova, che può essere assolto attraverso qualsiasi evidenza documentale. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha dato prova del danno. Inoltre, dall'esame di quanto in atti emerge che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini previsti dalla normativa e che a materia del contendere attiene a questioni rispetto alle quali sussiste un orientamento consolidato dei Collegi. Sulla base di ciò, deve essere escluso il riconoscimento di un risarcimento a favore del cliente.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,35%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,23%						
spese d'istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	297,84 €		297,84 €
commissioni d'intermediazione				1.977,36 €	Up front	Curva degli interessi	736,17 €		736,17 €
Totale									1.034,01 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.034,01, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI